



COMUNE DI ALCAMO

Provincia di Trapani

QUARTA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE
ATTIVITÀ PRODUTTIVE – AMBIENTE – SICUREZZA – MOBILITÀ URBANA – POLITICHE
AGRICOLE – POLITICHE ENERGETICHE

Verbale N° 60 del 06/05/2015

Da inviare a: <input type="checkbox"/> Sindaco <input type="checkbox"/> Presidente del Consiglio <input type="checkbox"/> Segretario Generale <input type="checkbox"/> Assessore _____	Ordine del Giorno:
	1. Comunicazioni del Presidente; 2. Approvazione verbale della seduta precedente; 3. Studio e redazione del regolamento cittadino per la toponomastica; 4. Varie ed eventuali.
	Note

		Presente	Assente	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita
Presidente	Pipitone Antonio	SI		15,30	16,30		
V. Presidente	Castrogiovanni Leonardo	SI		15,30	16,30		
Componente	Campisi Giuseppe	SI		15,30	16,15		
Componente	Coppola Gaspare	SI		15,30	16,30		
Componente	Fundarò Antonio		SI				
Componente	Lombardo Vito	SI		15,30	16,30		
Componente	Sciacca Francesco	SI		15,30	16,30		

L'anno Duemilaquindici (2015), il giorno 06 del mese di Maggio, alle ore 15,30, presso la propria sala delle adunanze, ubicata nei locali di Via Pia Opera Pastore N° 63/A, si riunisce la Quarta Commissione Consiliare.

Alla predetta ora sono presenti il Presidente Pipitone e i Componenti Castrogiovanni Leonardo, Campisi Giuseppe, Coppola Gaspare, Lombardo Vito e Sciacca Francesco.

Il Presidente, coadiuvato dal Segretario Lipari Giuseppe, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente Pipitone dà lettura del **primo** punto all'O.d.G.: "**Comunicazioni del Presidente**".

Il Presidente Pipitone fa presente che non ci sono comunicazioni da fare.

Il Presidente Pipitone dà lettura del **secondo** punto all'O.d.G.: "**Approvazione verbale della seduta precedente**".

Il Presidente Pipitone dà lettura del verbale della precedente seduta. Si pone a votazione. Viene approvato, per alzata di mano, con voto unanime da parte dei Componenti presenti.

Il Presidente Pipitone dà lettura del **terzo** punto all'O.d.G.: "**Studio e redazione del regolamento cittadino per la toponomastica**".

Il Presidente Pipitone dopo avere dato lettura degli articoli realizzati nella precedente seduta, invita i Consiglieri a formulare proposte relativamente ai successivi articoli che qui di seguito vengono redatti.

Articolo 16. Criteri per la denominazione delle aree di circolazione e degli spazi pubblici

1. La scelta del toponimo, indipendentemente dal fatto che indichi persone, località od altro deve risultare idonea, sotto ogni aspetto, ad una funzione toponomastica.
2. I nuovi nomi da assegnare, nel rispetto della normativa vigente, devono essere testimonianza dello sviluppo materiale e civile legato a fatti, personaggi ed avvenimenti sociali, culturali e politici della storia cittadina, regionale, nazionale o internazionale. I personaggi devono essere deceduti da almeno 10 anni come previsto dalla Legge n. 1188 del 23/06/1927, con particolari eccezioni indicate all'articolo 4 della stessa.
3. La denominazione per le nuove aree di circolazione deve presentare, per quanto possibile, carattere di omogeneità per quartieri o zone caratteristiche.
4. L'area di circolazione, quando sia costituita dall'insieme di percorsi destinati alla circolazione dei veicoli a motore e degli animali, dei cicli, dei pedoni, assume una denominazione unica a meno che questi non siano completamente scollegati fra loro.
5. Le aree di circolazione sono divisibili in due specie a seconda che abbiano sviluppo lineare quali la via, il viale, il vicolo o poligonale quali il largo e la piazza. Nell'ambito del

territorio comunale non può essere attribuita la stessa denominazione a più aree di circolazione della stessa specie, anche se comprese in frazioni amministrative diverse. Qualora si riscontri l'omonimia, è necessario provvedere alla sostituzione di una delle due aree di circolazione osservando la procedura prevista dalle vigenti disposizioni relative alla toponomastica. È preferibile non adottare toponimi che abbiano carattere di assonanza.

6. Le denominazioni delle nuove aree di circolazione deliberate dalla Giunta Municipale devono essere autorizzate dal Prefetto, previo il parere della Deputazione di Storia Patria.

7. Nessuna strada o piazza pubblica può essere denominata a personaggi che non siano deceduti da almeno dieci anni, salvo i casi consentiti dalla legge. Inoltre, è facoltà del Ministro per l'Interno di consentire la deroga alle disposizioni di cui al presente comma quando si tratti di persone che abbiano benemeritato della nazione.

8. Nei casi in cui sia necessario e indispensabile provvedere alla variazione toponomastica per intervenute modifiche alla viabilità esistente, anche a seguito di espansione e conseguente variazione della delimitazione dei centri abitati dotati di regolare rete stradale con assorbimento di case sparse già esterne ai centri medesimi, si procede alla modifica del tratto di viabilità che abbia il minore impatto sulla cittadinanza.

9. L'onomastica stradale deve assumere caratteristiche di omogeneità nell'ambito di zone geometricamente ben definite.

10. Possibilmente la lunghezza della denominazione deve includere al massimo n. 24 caratteri per evitare troncamenti dell'indirizzo sui documenti quali carta d'identità e patente.

Articolo 17. Soggetti titolati alle proposte di denominazione

1. La richiesta per l'intitolazione di nuove aree di circolazione e di aree esistenti non ancora denominate può pervenire da parte di singoli cittadini residenti nel Comune o che abbiano un legame documentabile con la Città, di comitati, di Enti pubblici o privati, di associazioni a carattere nazionale o locale regolarmente costituite, di partiti politici, di istituti, di circoli e di organizzazioni sindacali. Possono inoltre presentare proposte di intitolazione:

- il Consiglio Comunale;
- il Sindaco e la Giunta.

2. Le richieste devono essere indirizzate all'ufficio Statistica e Toponomastica, opportunamente motivate, corredate della documentazione e delle principali notizie anagrafiche e biografiche sul conto della persona di cui si chiede di onorare la memoria o di una breve relazione indicante le motivazioni e gli elementi che avvalorino la proposta, anche di attribuzione di denominazioni particolari nel rispetto degli articoli del presente regolamento.

3. È fatta salva la possibilità ai proprietari e ai gestori di aree del territorio strutturate in vincoli consortili di qualsiasi forma e specie di richiedere in ogni momento all'Amministrazione l'attribuzione delle denominazioni alle aree di circolazione private, anche ai fini di una più idonea gestione delle residenze. Tale richiesta deve essere avviata con le pratiche edilizie secondo le modalità previste per l'attribuzione della numerazione civica o, se trattasi di aree già esistenti sul territorio, attraverso domanda inoltrata al Sindaco dietro presentazione della documentazione completa inerente l'area in questione, corredata di una proposta di possibili denominazioni nel rispetto di quanto disciplinato dal presente regolamento.

4. Affinché tale documentazione possa essere considerata valida ai fini del recepimento da parte dell'Amministrazione dovrà rispettare i seguenti principi:

- univocità: le aree di circolazione e gli accessi agli edifici devono essere chiaramente distinti, senza ambiguità né ripetizioni di denominazioni già esistenti nello stradario;
- coerenza: l'onomastica e la numerazione devono rispettare i criteri indicati nel presente regolamento, in particolare privilegiando toponimi storici o toponimi omogenei con quelli esistenti nelle aree circostanti;
- esaustività: devono essere elencate tutte le aree, tutti gli edifici e le diverse tipologie di accesso, nel rispetto degli articoli del presente regolamento.

Articolo 18. Procedura per la denominazione delle aree

1. La denominazione di un'area di circolazione ha il seguente iter:

a) L'ufficio Statistica e Toponomastica elabora la proposta di deliberazione di Giunta Comunale, fornendo i seguenti elementi sull'area di circolazione:

1. Tipologia di area (DUG).
2. Denominazione.
3. Origine del toponimo.
4. Riferimenti morfologici (inizio, fine, andamento, intersezioni con le principali aree di circolazione).
5. Planimetria che la individui chiaramente sul territorio (allegata).
6. Tipologia di intervento: nuova denominazione, rettifica di denominazione esistente, rettifica o integrazione delle caratteristiche morfologiche dell'area di circolazione.
7. Motivazioni dell'intervento e della scelta del toponimo: allegata relazione e/o documentazione esauriente (breve biografia) che motivi la proposta ed individui l'oggetto quando la richiesta sia specifica.

8. In particolare, in caso di proposte di denominazione a persone, devono essere forniti i seguenti dati:

- nome e cognome;
- data e luogo di nascita;
- luogo e data di morte;
- professione.

9. Conformità ai criteri di cui all'articolo 16 del presente Regolamento e alle norme vigenti in materia.

b) La deliberazione approvata dalla Giunta deve essere inviata in duplice copia al Prefetto che cura la trasmissione alla Deputazione di Storia Patria.

c) L'atto è esecutivo successivamente alla ricezione del *nulla osta* prefettizio.

d) Aggiornamento dello stradario e della cartografia ufficiale.

e) Comunicazione e trasmissione della deliberazione all'ufficio Anagrafe, all'ufficio Elettorale, ai Servizi tecnici, allo Sportello unico per le attività produttive, al Servizio Entrate, alla Polizia Municipale e all'Agenzia del Territorio – Ufficio del Catasto.

f) Assegnazione della numerazione civica esterna ed interna e relativa comunicazione all'ufficio Anagrafe, ai proprietari dei fabbricati interessati e in aggiunta, nel caso di variazione toponomastica, ai cittadini residenti e all'Agenzia del Territorio - Ufficio del Catasto.

g) Aggiornamento dell'indirizzario e della cartografia ufficiale con la numerazione civica attribuita.

h) Apposizione di targhe viarie e targhette di numerazione civica.

2. Le proposte non possono riferirsi ad aree di circolazione che siano state già denominate.

Alle ore 16,15 esce il Consigliere Campisi Giuseppe.

Articolo 19. Rettifica della denominazione di un'area di circolazione

1. Qualora l'Amministrazione intenda mutare il nome delle vecchie strade o piazze comunali deve essere richiesta ed ottenuta preventivamente l'approvazione del Ministero dell'istruzione pubblica per il tramite della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Sicilia.

2. La motivazione alla rettifica della denominazione di un'area di circolazione deve tenere conto delle conseguenze che potrebbero pregiudicare il buon andamento dei pubblici servizi e che si ripercuoterebbero nella sfera privata dei cittadini in quanto, con la variazione di denominazione di una strada, viene insito l'obbligo per i cittadini di provvedere all'aggiornamento dei vari documenti in loro possesso (quali permesso di soggiorno, passaporti, porto d'armi, libretti di pensione).

3. In caso di cambiamento di denominazione dell'area di circolazione, o di tratti di essa, deve essere indicata anche la precedente denominazione che va riportata sui segnali NOME-STRADA.

4. Gli archivi dell'Amministrazione, in particolare l'anagrafe dei residenti, devono mantenere lo storico delle variazioni di toponomastica, incluse quelle di numerazione civica, da riportare nelle certificazioni ove richiesto.

Articolo 20. Omissione della denominazione

1. La denominazione può essere omessa solo nel caso di strade private chiuse al pubblico ovvero con l'accesso fisicamente sbarrato. In ogni caso, tutti i fabbricati all'interno dell'area privata, anche chiusa, devono avere la numerazione civica.

2. Non è possibile attribuire la numerazione civica ad aree di circolazione che non siano state ufficialmente denominate. La numerazione civica della strada privata chiusa al pubblico e non denominata fa riferimento alla pubblica via più vicina.

Alle ore 16,30 escono i Consiglieri Coppola Gaspare e Lombardo Vito.

Il Presidente constata la mancanza del numero legale, alle ore 16,30 dichiara sciolta la seduta rinviando la formulazione dei successivi articoli alla prossima seduta all'uopo convocata.

IL SEGRETARIO
LIPARI GIUSEPPE

IL PRESIDENTE
PIPITONE ANTONIO